

R.g. n. 7062 /2022



## TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Il Giudice,

all'esito dell'udienza del 27.2.2024;

letti gli atti di causa;

rilevato che l'opponente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle note di udienza contesta la legittimazione attiva della DOVALUE SPA mandataria di CASTELLO FINANCE S.R.L., deducendo che non sarebbe iscritta nell'albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB.;

rilevato che il convenuto ha chiesto un termine per sanare l'eventuale difetto di procura che dovesse essere rilevato dal giudice;

consultato il predetto Albo sul sito internet della Banca d'Italia;

rilevato che effettivamente DOVALUE SP.A. non risulta nell'elenco;

rilevato in ogni caso che il cessionario-mandante può vantare legittimamente le proprie pretese purché rappresentato da un soggetto idoneo che deve essere iscritto all'albo ex art. 106 TUB;

ritenuto che, qualora vi sia effettivamente un difetto di rappresentanza e il cessionario-mandante si sia avvalso di un mandatario non autorizzato all'attività di recupero del credito cartolarizzato, deve essere semplicemente applicato il principio di cui all'art. 182 c.p.c., con conseguente possibilità per il creditore di procedere alla regolarizzazione della propria costituzione in giudizio mediante conferimento del potere di rappresentanza ad un soggetto regolarmente autorizzato;

ritenuto di assegnare al convenuto un termine della costituzione della persona che sia legittimata a stare in giudizio;

assegna

al convenuto termine di giorni 90 per la costituzione della persona che sia legittimata a stare in giudizio in qualità di mandataria della Castello Finance s.r.l.;

fissa



per la verifica di quanto sopra e l'adozione dei provvedimenti ex art 184 c.p.c. l'udienza del **29.10.2024** che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sarà tenuta nelle forme del processo cartolare telematico, assegnando alle parti termine sino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note.

Si comunichi.

Cagliari, 28.02.2024

Il giudice

*Flaminia Ielo*

